



PERCORSO INFERMIERI

LEZIONE 11

Videolezione 11.5 – Il D.Lgs. 81/08 e gli attori della sicurezza

Introduzione

In questa lezione affronteremo le novità introdotte dalla Legge fondamentale per la sicurezza sui luoghi di lavoro, ossia il D.Lgs. 81 del 2008.

Analizzeremo, inoltre, chi sono gli attori della sicurezza e quali sono i rispettivi ruoli e le loro responsabilità.

Il D.Lgs. 81/2008

Il D.Lgs. 81/08 definisce con precisione le misure generali che devono essere adottate per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, e cioè:

- la valutazione dei rischi;
- la programmazione della prevenzione;
- l'informazione e la formazione;
- la sorveglianza sanitaria;
- l'abbattimento e contenimento dei rischi attraverso:
 - eliminazione (in relazione alle conoscenze ed al progresso tecnico/scientifico);
 - riduzione al minimo (ove non sia possibile l'eliminazione);
 - sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o lo è di meno;
 - limitazione del numero dei lavoratori esposti;
 - misure di protezione collettiva e individuale;
 - segnaletica di sicurezza;
 - regolare manutenzione;
 - misure di emergenza.

Con questo Decreto, la prevenzione diventa una funzione essenziale di ogni azienda alla quale sono chiamate, a diverso titolo, tutte le figure aziendali.

Gli attori della sicurezza: il Datore di lavoro e i Dirigenti

Vediamo ora i diversi attori che agiscono per la sicurezza a cominciare dal Datore di lavoro e dai Dirigenti.

Il Datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Nelle Pubbliche Amministrazioni, per Datore di lavoro si intende il Dirigente al quale spettano i poteri di gestione e di autonomi poteri decisionali e di spesa. In generale nelle Aziende Sanitarie Locali e ospedaliere corrisponde alla figura del Direttore Generale.



I Dirigenti, invece, sono persone dipendenti che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dei loro incarichi, attuano le direttive del Datore di Lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

Obblighi del Datore di lavoro

Vediamo adesso quali sono gli obblighi del Datore di lavoro.

Il Datore di lavoro, rispetto alla sicurezza, ha due obblighi non delegabili ad altri e cioè:

- designare il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- valutare tutti i rischi ed elaborare un apposito documento, avvalendosi della collaborazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del Medico competente, dopo aver consultato il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Il Datore di lavoro, quindi, è in estrema sintesi colui che ha la responsabilità formale di effettuare una dettagliata analisi di tutti i rischi presenti sul lavoro e a questi porre rimedio, eliminandoli (qualora sia possibile procedere alla loro eliminazione), oppure, qualora non sia possibile eliminarli:

- mettendo a disposizione dei lavoratori i necessari Dispositivi di Protezione Individuale (i cosiddetti DPI);
- attivando la formazione e la informazione;
- attivando la sorveglianza sanitaria attraverso il Medico competente.

I Preposti

Un'altra figura importante introdotta dal Decreto sulla sicurezza è quella dei cosiddetti Preposti.

I Preposti sono persone dipendenti che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri che sono stati loro conferiti (Coordinatore, Capo Tecnico, Capo Ufficio, ecc.) sovrintendono alla attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori.

Compito principale dei Preposti è:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- sovrintendere e vigilare sull'uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a disposizione dei lavoratori;
- informare i superiori diretti in caso di persistenza nella inosservanza da parte dei lavoratori.

I Lavoratori

Il D.Lgs. 81 definisce "lavoratore" la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un Datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.

I lavoratori devono sentirsi protagonisti e responsabili della loro sicurezza e in particolare devono:

- contribuire, insieme al Datore di lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;



- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, e anche tutti i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di lavoro, al Dirigente o al Preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di lavoro
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente Decreto Legislativo o comunque disposti dal Medico competente.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)

A tutte queste persone appena descritte, si aggiunge un organo centrale nella sicurezza, il cosiddetto Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP).

Il Servizio di Prevenzione e Protezione, nominato dal Datore di Lavoro e coordinato da un Responsabile (RSPP), è l'insieme delle persone, dei sistemi e dei mezzi interni od esterni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. Tra i suoi tanti compiti deve provvedere:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- a fornire ai lavoratori le informazioni dovute in materia di prevenzione e protezione.

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è poi la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

I RLS:

- possono accedere ai luoghi di lavoro;
- sono consultati preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi;
- sono consultati preventivamente e tempestivamente in ordine alla designazione degli addetti al servizio di Prevenzione;
- ricevono le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione;
- promuovono l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- avvertono il Datore di lavoro dei rischi individuati nel corso della loro attività.

Il Medico competente

Il Medico competente infine è un medico qualificato che:



- collabora con il Datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- collabora all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale;
- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.

Conclusioni

In questa lezione, partendo dal dettato del D.Lgs. 81 del 2008, che è la legge fondamentale per la sicurezza sul lavoro, abbiamo esaminato tutte le principali figure che entrano nel processo della sicurezza e i loro rispettivi compiti.